

STATUTO

STATOIMMIGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
VIA PASSANTI 144

Numero REA: NA - 1061377

Codice fiscale: 09835761215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

REPERTORIO N.5891

RACCOLTA N.4158

ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto luglio duemilaventuno, in Napoli nel mio studio.

Innanzi a me Notaio Ugo Tafuri fu Antonio, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, Notaio alla residenza di Napoli con studio alla Calata Trinita' Maggiore n.6

SI SONO COSTITUITI

- 1) CASILLO FRANCESCO, nato in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il giorno tre novembre millenovecentonovanta, codice fiscale CSL FNC 90S03 H931V, residente in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) alla via Passanti n.142;
- 2) GIAMPAOLO (cognome) NICOLA (nome), nato a Mola di Bari (Bari) il giorno tre luglio millenovecentosettantaquattro, codice fiscale GMP NCL 74L03 F280G, residente in Rutigliano (BA) al Vico III Corso Cairoli n.10;
- 3) DURACCIO ANNA, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il giorno ventisei giugno millenovecentottantasette, codice fiscale DRC NNA 87H66 H931B, residente in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) alla via Muscettoli n.17/23.

Io Notaio sono certo dell'identita' personale dei costituiti i quali dichiarano di essere tutti cittadini italiani e convengono quanto segue.

ARTICOLO 1.- E' costituita ai sensi degli articoli 2511 e ss. c.c., nonchè del decreto legislativo 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni una societa' cooperativa sotto la denominazione "STATOIMMIGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE".

La societa' e' retta con i principi e la disciplina della mutualita', ai sensi del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, comprese quelle di cui al dec.lgs. 112/2017, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla propria attività.

La societa' puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' delle prestazioni lavorative di terzi.

ARTICOLO 1 BIS. - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del LIBRO QUINTO del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del LIBRO IV del codice civile, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili e le disposizioni del dec.lgs.112/2017.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha

raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2.- La società ha sede in San Giuseppe Vesuviano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e potranno essere aperte filiali, succursali e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 3.- La società non ha scopo di lucro.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad esso agisce; tali principi sono la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche. La cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti pubblici e privati che perseguono finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa persegue le proprie finalità attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che a qualsiasi titolo partecipino nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della cooperativa.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda per la quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa non ha scopo di lucro e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intende esercitare in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità al dec. lgs. 112/2017 e sue modifiche, operando nel settore della accoglienza dei migranti sul territorio nazionale ed ha per oggetto:

- gestione dei servizi di accoglienza per i migranti e quindi tra l'altro la fornitura di vitto e alloggio, con mantenimento alimentare giornaliero e l'accomodamento;

- attivita' di supporto tanto di ordine materiale che di ascolto attivo e partecipato nei confronti delle donne richiedenti asilo più fragili: donne singole, mamme sole con bambini o in attesa di un figlio, nonché nei confronti delle vittime di tortura e di minori non accompagnati.

La Cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle finalità sociali - in via strumentale e complementare - anche attraverso:

1. a) la realizzazione di processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;

2. b) la progettazione e la gestione di percorsi formativi rivolti ai soci e a terzi;

3. c) la attività di integrazione degli ospiti all'interno del tessuto sociale italiano.

4. d) la organizzazione di corsi di lingua italiana, con lezioni individuali o in gruppi;

5. e) gestione di uno sportello informativo per l'accesso al servizio scolastico e per richiedere eventualmente il materiale scolastico.

La cooperativa può:

- avvalersi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge in materia;

- integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo;

- partecipare ad organismi associativi sia nazionali che internazionali tendenti al rafforzamento del movimento cooperativo;

- promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie nei settori che costituiscono oggetto della propria attività;

- avvalersi di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale e costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

La Cooperativa potrà agire autonomamente oppure in accordo con Enti Pubblici e privati anche mediante la partecipazione a gare, la stipula di accordi, convenzioni o altre forme contrattuali idonee a regolamentare le attività, se necessario anche costituendo associazioni temporanee di impresa con altre cooperative, consorzi di cooperative, associazioni ed Enti Privati, imprese sociali.

La società potrà, infine, nei limiti previsti dalla legge,

compiere tutte le operazioni finanziarie, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, commerciali, mobiliari ed immobiliari, connesse o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio del credito e di ogni forma di locazione finanziaria attiva.

ARTICOLO 4.- La durata della societa' e' fissata fino al 31.12.2070 e potra' essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci nei termini di legge.

ARTICOLO 5.- In tema di requisiti dei soci si applica l'articolo 2527 comma 2 codice civile. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. La qualita' di socio importa di per se' l'accettazione senza riserva alcuna delle disposizioni del presente atto, del regolamento interno nonche' delle delibere dell'assemblea dei soci, anche se anteriori all'acquisto della qualita'. I soci cooperatori dovranno svolgere la propria attivita' all'interno della cooperativa su tutto il territorio nazionale e internazionale indipendentemente dal proprio luogo di residenza. Nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

La cooperativa organizza la propria attivita' economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformita' allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attivita' della cooperativa secondo le opportunita' e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato. I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non puo' essere peggiore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili. Il suddetto regolamento puo' prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessita' di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermita', per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo in-

determinato. Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualita' analoghe, il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

ARTICOLO 6.- Il capitale sociale non e' determinato in un ammontare prestabilito.

A norma dell'articolo 2524 del codice civile, comma 2, l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifiche dell'atto costitutivo.

Nessun socio puo' avere una quota superiore a quella prevista per legge.

ARTICOLO 6 bis.- E' fatto:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 7.- L'ammissione di un nuovo socio e' deliberata dall'Organo amministrativo, su domanda dell'interessato. La delibera deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo chi l'ha proposta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto lgs.112/2017, puo' entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8.- Il numero dei soci cooperatori e' variabile, non puo' essere in ogni caso inferiore al minimo stabilito dalla legge.

ARTICOLO 9.- Il socio cooperatore puo' recedere nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo; in ogni caso non e' ammesso il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'; l'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra il socio e la societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 10.- L'esclusione del socio oltre che nel caso di cui all'articolo 2531 del codice civile puo'aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';
- nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- nei casi previsti dall'articolo 2288 primo comma c.c.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione, il socio puo' proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto lgs.112/2017 puo' entro il termine di decorrenza di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con email che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 11.- E' vietata la cessione delle quote, con effetto verso la societa'. In tal caso il socio ha diritto di recedere dalla societa' con un preavviso di 90 (novanta) giorni; tale diritto tuttavia non puo' essere esercitato prima che siano decorsi 2 (due) anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

ARTICOLO 12.- In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, nei termini e modi di legge.

ARTICOLO 13.- Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota avviene nel rispetto della normativa vigente e quindi tra l'altro dell'articolo 3 del decreto lgs 112/2017.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per 1 (uno) anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

ARTICOLO 14.- Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri. Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Gli utili netti annuali possono essere destinati:

- a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 59/1992 e dell'art.3 comma 3 del dec. lgs.112/2017;
- per una quota non superiore al 3% (tre per cento), dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e associazioni di cui all'articolo 15 comma 3 decreto lgs.112/2017, destinati specificamente ed esclusivamente alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali a norma dell'articolo 16 del decreto lgs.112/2017.

ARTICOLO 15.- Gli esercizi sociali si chiudono entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nei termini di legge, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nonché del bilancio sociale redatto a norma dell'articolo 9 del decreto lgs 112/2017 ed alla sua relativa presentazione all'Assemblea dei Soci. È fatto divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori. I ristorni rappresentano un'integrazione del reddito da corrispondere al socio cooperatore; l'assemblea in sede di approvazione annuale del bilancio delibera la ripartizione dei ristorni a ciascun socio proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c..

In sede di distribuzione dei ristorni si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Fonte dei ristorni è esclusivamente l'avanzo positivo derivante dalla gestione con i soci e gli stessi non possono essere ripartiti in misura superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retribuiti così come determinati nel regolamento aziendale; ulteriori criteri di ripartizione dei ri-

storni saranno determinati dal regolamento redatto e approvato ai sensi dell'articolo 2521 c.c. ultimo comma.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 16.- L'assemblea puo' essere convocata su tutto il territorio nazionale. Essa delibera sugli argomenti previsti dalla legge e quindi tra l'altro elegge l'organo di controllo, i componenti del consiglio di amministrazione, approva il bilancio di esercizio nonchè il bilancio sociale. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea deve essere convocata inoltre quando ne e' fatta domanda diretta scritta all'Organo Amministrativo da 1/3 (un terzo) dei soci.

ARTICOLO 17.- Hanno diritto di votare in Assemblea i soci che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro dei Soci. La convocazione dell'assemblea e' fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo email, contenente l'ordine del giorno, a ciascun socio al domicilio risultante dal Libro dei Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione puo' essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non puo' avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore dalla prima. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti in materia di:

- acquisti ed alienazioni di immobili;
- cessioni e/o fitti di azienda o di rami di azienda.

ARTICOLO 18.- Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta. Le maggioranze previste per la regolarita' della costituzione dell'assemblea e per la validita' delle delibere sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarita' della costituzione.

ARTICOLO 19.- L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua mancanza dalla persona designata dall'assemblea. L'assemblea se del caso nomina uno scrutatore, ed in ogni caso un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da Notaio.

ARTICOLO 20.- La assemblea e' valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Per le modifiche dell'atto costitutivo e' necessaria in prima convocazione la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti di cui dispongono tutti i soci ed in seconda convocazione la meta' dei voti di cui dispongono tutti i soci.

ARTICOLO 21.- Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che l'assemblea a maggioranza deliberi che si facciano per appello nominale.

ARTICOLO 22.- La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, che dura in carica per tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera consegnata anche a mano almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo sindacale. Sono comunque valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e il sindaco se nominato. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e su qualsiasi altro oggetto previsto dalle normative vigenti.

ARTICOLO 23.- L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e gli sono conferiti pertanto tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge o per atto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 24.- Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi, anche in giudizio con facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione. L'Organo Amministrativo ha anche facoltà di nominare e revocare procuratori speciali.

Ai membri dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio o, previa delibera assembleare, il compenso determinato dalla stessa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 24 bis.- ORGANO DI CONTROLLO INTERNO - La cooperativa provvede alla nomina di un sindaco a norma dell'articolo 10 del dec.lgs.112/2017 e sue modifiche.

Il sindaco deve possedere i requisiti di cui all'articolo 2397 comma 2 c.c. e 2399 c.c. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2011, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché esercita i compiti di monitoraggio di cui al comma 3 dell'art.10 del dec.lgs 112/2017 e quanto previsto dalla normativa vigente.

Esso resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 24 ter.- Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di cooperativa sociale.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti, secondo criteri di professionalità, tra:

a) soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento della cooperativa.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del requisito dell'indipendenza:

a) gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività contrastanti con lo scopo e le attività dell'impresa sociale;

b) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni

regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto' tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.

ARTICOLO 25.- Il funzionamento tecnico e amministrativo della societa' e' disciplinato da un Regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea, con le maggioranze in prima ed in seconda convocazione previste per le modifiche dell'atto costitutivo a norma dell'articolo 2521 u.C. c.c.

ARTICOLO 26.- La societa' si scioglie, per le cause previste dalla legge. L'assemblea in tal caso procede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale si osserva il disposto di cui all'articolo 12 ultimo comma del decreto lgs.112/2017.

ARTICOLO 27.- Il capitale sociale e' ripartito in quote di valore variabile. Il capitale sociale e' di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), sottoscritto dai soci in parti uguali tra loro ed interamente versato.

ARTICOLO 28.- La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri che dura in carica per tre esercizi nelle persone di:

- Giampaolo Nicola (quale presidente);
- Casillo Francesco (quale vice presidente);
- Duraccio Anna (quale consigliere), i quali tutti accettano la carica, dichiarando che nulla osta alla loro elezione e di essere in possesso dei requisiti di legge e previsti dal presente atto, per assumere detto incarico.

Quale sindaco e' nominato il dottor TUFANO GIOVANNI, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il giorno quattordici giugno mil-
lenovecentottantacinque, codice fiscale TFN GNN 85H14 H931E, residente in Saviano alla via Tommaso Tufano n.17/G, qui presente e della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di essere iscritto nel registro dei revisori legali al n.165240, giusta decreto del 3/2/2012, pubblicato in G.U. in data 10/2/2012 n.11 e di essere in possesso dei requisiti di legge, al quale spetta un compenso annuale stabilito in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), per tutta la durata del suo incarico.

Esso dottor Tufano Giovanni accetta la carica, dichiarando che nulla osta alla sua elezione.

ARTICOLO 29.- Il primo esercizio si chiudera' al 31.12.2021.

ARTICOLO 32.- Il presidente del Consiglio di Amministrazione e' delegato dai costituiti a compiere tutte le pratiche e formalita' occorrenti per la legale costituzione della cooperativa.

ARTICOLO 30.- Le spese del presente atto ammontanti ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) e gravano a carico della societa'.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto in parte di mio pugno e in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico su fogli sei per pagine ventitrè fin qui e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 15.00.

F.to: Francesco Casillo - Nicola Giampaolo - Anna Duraccio - Giovanni Tufano - Notaio Ugo Tafuri - Sigillo.

Imposta di bollo assolta all'origine al momento della registrazione dell'atto presso l'Ufficio Territoriale di Napoli 1. Io sottoscritto Notaio Ugo Tafuri dichiaro che la presente copia e' conforme all'originale depositato nei miei atti ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del Decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005.

Napoli, 3 agosto 2021.